

Senato della Repubblica

10a Commissione (Industria, commercio e turismo)

esame in sede referente del disegno di legge n. 2469

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL' AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI GIACOMO LASORELLA



1. Premessa

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori,

desidero innanzitutto esprimere il mio ringraziamento, anche a nome del Collegio che rappresento, per aver voluto audire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

La tutela e la promozione della concorrenza, attraverso la progressiva rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, costituiscono fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica del nostro Paese, oltre che per assicurare una maggiore coesione e giustizia sociale, e, in generale, una più efficace e piena tutela del cittadino-consumatore e utente.

Voglio dire subito che i due ambiti di intervento, quello concorrenziale e quello consumeristico, anche con riferimento al nuovo ecosistema digitale, sono per Agcom strettamente connessi e complementari e sempre più destinati ad integrarsi e intersecarsi, anche attraverso una continua e sistematica opera di revisione e di aggiornamento delle specifiche norme settoriali.

Il testo in esame, che riguarda una pluralità di ambiti, recepisce, nella VI sezione, in buona parte, alcune delle segnalazioni contenute in un documento che l'Autorità ha trasmesso formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo scorso 9 luglio, con particolare riferimento a mercati in relazione ai quali all'Agcom sono assegnate competenze regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie.



Limiterò, dunque, il mio intervento ad alcune osservazioni sugli articoli 19, 20 e 21 in materia di infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica e sull'articolo 22 in materia di servizi postali, oltre ad effettuare una brevissima osservazione sull'articolo 29.

2. Le comunicazioni elettroniche (artt. 19, 20 e 21)

L'obiettivo della realizzazione di infrastrutture fisse in fibra, ubique e ad altissima capacità (VHC), quale fattore abilitante i processi di trasformazione digitale, pone in primo piano la questione della razionalizzazione delle infrastrutture di posa per la connettività e dell'accesso alle medesime per l'erogazione di servizi.

Si tratta di un tema di indubbia rilevanza, cui l'Autorità guarda da tempo¹.

Il decreto legislativo 33/2016, nel recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva n. 2014/61/UE (c.d. Direttiva BCRD - Broadband Cost Reduction) ha introdotto nuove regole e procedure volte a ridurre i costi di infrastrutturazione, prevedendo obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche esistenti ed un contestuale diritto d'accesso ad informazioni (trasparenza) circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione anche interne agli edifici, e attribuendo

_

¹ L'Autorità aveva definito, già nel 2011, tra le altre, misure per la realizzazione (delibera n. 622/11/CONS) di collegamenti dorsali di comunicazione elettronica, sul suolo di enti pubblici, concessionari pubblici, o organismi di diritto pubblico, per il tramite di nuove infrastrutture realizzate su strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, e per l'accesso alle infrastrutture sulle stesse già esistenti (quali, ad esempio, cavi, cavidotti, cavedi, condotti, pozzetti) ed introdotto norme volte incoraggiare ed agevolare la condivisione di infrastrutture e, dove previsto dalla normativa, per l'attuazione degli obblighi di condivisione e coubicazione posti a carico degli operatori di comunicazione LTE.



una serie di compiti e di poteri all'Agcom, tra i quali quello di risoluzione delle controversie².

In relazione ai vari poteri attribuiti all'Agcom, mi permetto di ricordare che, in attuazione dell'articolo 8 del decreto, l'Autorità ha recentemente adottato le "Linee Guida", in materia di accesso alle unità immobiliari dei condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica. Il provvedimento, approvato nel mese di settembre dello scorso anno (delibera n. 293/21/CONS) si colloca nell'ambito delle iniziative di semplificazione dei processi autorizzativi per la realizzazione e la rapida diffusione sul territorio delle infrastrutture di cablatura in fibra ottica, costituendo uno snodo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici di connettività e trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea.

Passando all'esame delle disposizioni del disegno di legge in esame, ricordo che, ai sensi del vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016, ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha oggi il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I gestori di infrastrutture

_

² A seguito dell'adozione del decreto n. 33/16, l'Autorità ha svolto il ruolo di organismo per la risoluzione delle controversie, occupandosi di circa trenta casi, definendoli sia con decisione vincolante che, come previsto dal regolamento stesso, con il raggiungimento di accordi attraverso un'azione di moral suasion, a seguito dello svolgimento del tentativo (non obbligatorio) di conciliazione, formulando ove richiesto dalle Parti soluzioni transattive atte ad agevolare la composizione bonaria della controversia.

La conclusione del procedimento per raggiunto accordo rende più celere la risoluzione della controversia e consente quindi di perseguire le finalità del decreto più rapidamente, con il raggiungimento di accordi *inter partes*.

Nell'esame delle istanze pervenute, l'Autorità è intervenuta in particolare in relazione ai diritti ed obblighi derivanti dall'articolo 3 (accesso alle infrastrutture), talvolta in combinato disposto con l'articolo 4 (accesso alle informazioni), palesandosi quindi una delle ipotesi per cui "in caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo". Non sono finora stati adottati provvedimenti di definizione di controversie in relazione all'articolo 5.



fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo specifici casi indicati nel decreto nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

L'art. 19 del disegno di legge in esame modifica tale ultimo articolo introducendo specifici oneri di motivazione in capo ai gestori di infrastrutture fisiche che intendano opporre un rifiuto ad eventuali richieste di accesso all'infrastruttura da parte di altri operatori per l'oggettiva inidoneità della stessa ad ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

I motivi del rifiuto debbono essere resi noti dal gestore dell'infrastruttura per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d'accesso specificando, per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, le cause di inidoneità ovvero l'indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità anche derivanti da necessità future del gestore medesimo, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica utile a comprovare l'oggettiva veridicità delle motivazioni alla base del rifiuto.

L'Autorità accoglie con favore la scelta operata dal legislatore circa l'introduzione di tali disposizioni che, ampliando l'onere della prova in capo ai gestori di infrastrutture che intendano opporre un diniego alle richieste di accesso, eliminano in radice o quantomeno riducono sensibilmente la possibilità di condotte dilatorie che si concretizzano spesso nell'opporre motivi di rifiuto generici



e, in quanto tali, non verificabili né dall'operatore richiedente né dall'Agcom in sede di controversia, realizzando le condizioni per una più agevole diffusione sul territorio delle infrastrutture di cablatura in fibra ed una contestuale deflazione del possibile contenzioso incardinato anche presso l'Autorità o, quantomeno, introducendo opportuni elementi di semplificazione nella sua risoluzione³.

L'articolo 20 del disegno di legge in esame merita una analisi approfondita.

Esso sostituisce il comma 1 del decreto n. 33/2016 imponendo, in capo al gestore di infrastrutture fisiche e all'operatore di rete che eseguono opere di genio civile, un preciso dovere di coordinamento, in luogo dell'attuale previsione di negoziare accordi, nel caso in cui, sulla base dei piani pubblici, anche presentati alle istituzioni o enti preposti, sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti ad alta velocità nelle stesse aree⁴.

-

³ L'esperienza maturata nell'attività dedicata dall'Agcom alla risoluzione delle controversie mostra tempi di definizione delle medesime che superano spesso i due mesi, a cui deve aggiungersi il termine di due mesi previsto per la comunicazione dei motivi del rifiuto (fase antecedente all'avvio della controversia). L'iter complessivo può durare, quindi, molti mesi. A tali tempistiche vanno aggiunte, infine, quelle relative all'eventuale fase contenziosa di primo (al TAR) e secondo grado (al Consiglio di Stato).

⁴ L'Autorità, in ossequio al principio di trasparenza informativa ed al fine di evitare duplicazioni negli interventi di scavo con conseguente aggravio di costi, anche ambientali, di realizzazione dell'infrastruttura, aveva, già prima del decreto, individuato per l'operatore SMP (Telecom Italia) un meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento disciplinato all'art. 54 della delibera 623/15/CONS che potremmo definire un antesignano del principio di coordinamento di cui trattasi. Siffatto meccanismo prevedeva che, nel caso in cui intendesse realizzare nuove infrastrutture di rete, l'operatore SMP dovesse invitare, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle suddette infrastrutture fisiche definendo modalità, contenuto informativo dell'annuncio e tempistiche minime di manifestazione di interesse.



In altre parole la modifica proposta eleva, in modo certamente opportuno, il coordinamento da facoltà a dovere per qualunque gestore di infrastrutture fisiche e per ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile, nei confronti di altri operatori di rete che abbiano dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area con particolare riferimento al processo di richiesta dei permessi, alla non duplicazione inefficiente⁵ di opere del genio civile ed alla condivisione dei costi di realizzazione.

Nel testo del ddl si fa riferimento, inoltre, ad un potere di vigilanza dell'Autorità sul rispetto delle disposizioni, ulteriore ed aggiuntivo rispetto ai poteri già previsti in capo ad Agcom a questo riguardo, in relazione alla cui mancata osservanza è prevista anche l'irrogazione di sanzioni.

L'Autorità non può che convenire rispetto ad una modifica che essa stessa ha, a suo tempo, indicato al governo.

L'intervento è infatti volto a rafforzare e rendere ancora più effettivo il prescritto coordinamento. A ben vedere, tuttavia, ferma restando l'opportunità dell'introduzione della norma, sarebbero forse opportune alcune ulteriori

del meccanismo di coordinamento di cui trattasi assicurando condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed offrendo un unico cruscotto di gestione e monitoraggio degli interventi.

⁵ Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui all'articolo 4 del decreto 33/2016, operante presso il MiSE sotto la gestione di Infratel S.p.a. opportunamente arricchito anche delle informazioni sulle infrastrutture in progettazione o in corso di realizzazione, rappresenta un valido supporto



specificazioni volte a meglio chiarire e coordinare il complesso delle funzioni attribuite ad AGCOM in relazione alla medesima fattispecie.

La modifica del comma 1 dell'art. 5 del decreto, prevista dal testo del ddl in esame, dovrebbe infatti essere necessariamente coordinata con quanto previsto:

- dal comma 3 dell'art. 5 del testo vigente del decreto, che già prevede
 che ciascuna delle parti possa rivolgersi all'Agcom "perché emetta entro
 due mesi dalla data di ricezione della richiesta una decisione vincolante
 di composizione della controversia, anche in ordine a termini,
 condizioni e prezzi";
- dall'articolo 9 del decreto (che il ddl non modifica) che già attribuisce il potere all'Autorità di risolvere le controversie.

Probabilmente potrebbe essere stabilito un obbligo di trasmissione all'Autorità degli accordi intervenuti, rispetto ai quali, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Autorità potrebbe prevedere opportune modifiche e integrazioni; potrebbe inoltre ritenersi auspicabile prevedere una regolamentazione *ex ante* del meccanismo di coordinamento in esame, eventualmente affidato alla stessa Agcom, volto a definirne modalità e tempistiche attuative, riducendo così possibili comportamenti ostruzionistici, volti a fermare gli scavi di un gestore o, all'opposto, di condotte di intesa lesive della concorrenza.



Il complesso di queste modifiche potrebbe essere coordinato con il contenuto del comma 3.

In ogni caso, non può non rilevarsi come le modifiche proposte mirino a conseguire obiettivi di maggiore efficienza tecnica ed economica (grazie anche alla condivisione dei costi) nel processo di infrastrutturazione quale snodo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici di connettività indicati dalla Commissione Europea, limitando duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili e riducendo i tempi di realizzazione attraverso un la semplificazione delle procedure di rilascio dei permessi da parte degli enti preposti.

3. (Segue) Le disposizioni in materia di tutela del consumatore.

Passando poi all'art. 21 (*Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso*) del disegno di legge in esame che verte in materia di tutela dei consumatori, esso estende il perimetro di applicazione dell'articolo 1, comma 3-quater del decreto Bersani (d. l. 31 gennaio 2007, n. 7), includendo tra i servizi per i quali è fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche - ai fini dell'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento anche offerti da terzi (c.d servizi *premium*), - di acquisire la

⁻

⁶ Con il termine servizi *premium* si intende far riferimento a quei servizi di norma di intrattenimento (giochi, video e foto – spesso per adulti –, musica, etc.), ma anche di informazione (meteo, oroscopo, news, gossip, etc.), originariamente offerti tramite numerazioni a sovrapprezzo ovvero tramite SMS/MMS e che, in seguito all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dell'offerta, sono oggi offerti tramite nuovi canali e



prova del previo consenso espresso e documentato del cliente all'attivazione del servizio in questione, tutti quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso.

Per quanto attiene i servizi offerti tramite chiamata telefonica diretta verso numerazioni a sovrapprezzo, l'Autorità ha da molti anni (delibera n. 418/07/CONS e s.m.i.) introdotto in capo agli operatori l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti, senza alcun onere per questi ultimi, un sistema, automatico o tramite PIN, che consenta all'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, di bloccare in modo permanente o selettivo le chiamate in uscita verso specifiche direttrici di rete fissa e mobile.

Successivamente, per garantire un acquisto sicuro e consapevole dei servizi premium offerti su rete internet, con la delibera n. 108/19/CONS, l'Autorità ha approvato il Codice di autoregolamentazione per l'offerta dei servizi premium (CASP 4.0), nel quale sono poi confluite ulteriori misure, previste dalla successiva delibera n. 366/19/CONS, tese a rafforzare la consapevolezza dell'acquisto dei servizi premium e a monitorare la correttezza del processo di attivazione dei servizi sulle reti

modalità di accesso (sulla mobile internet da smartphone e tablet) e di fruizione (in navigazione web e tramite applicazioni).



dei principali operatori attraverso una procedura di controllo affidata ad un soggetto indipendente.

Allo scopo di eliminare in radice ogni tipologia di attivazione inconsapevole di servizi digitali, contenuti ed abbonamenti indesiderati, l'Autorità ha infine, **proprio** di recente, adottato una serie di disposizioni in materia di blocco, attivazione e acquisizione della prova del consenso per i servizi *premium* (delibera n. 10/21/CONS)

Tali misure, **rivolte ai servizi in abbonamento**, con la sola esclusione di una serie di servizi di vasta diffusione erogati tramite SMS, che permettono all'utente di effettuare donazioni solidali, accedere a servizi bancari, postali, di mobile ticketing e di televoto, prevedono in estrema sintesi:

- un **blocco** (*barring*) con cui inibire a monte l'attivazione dei servizi, che assolve ad una funzione di tutela preventiva operando in un momento antecedente rispetto a quello della procedura di acquisto;
- che tale blocco sia attivato di default su tutte le nuove SIM, mentre per quelle già attive decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- una procedura rafforzata di acquisizione del consenso per l'acquisto dei servizi tramite l'inserimento da parte del cliente del numero di telefono e una one time password (OTP) di almeno cinque cifre nella landing page,



inviata dall'operatore di accesso mediante SMS, così da rendere disponibile all'utente una prova documentabile della volontà espressa⁷.

La previsione recata dall'articolo 21 del disegno di legge rafforza opportunamente, precisandolo, in linea con l'evoluzione tecnologica, il fondamento legislativo delle misure regolamentari che l'Autorità ha già adottato e continuerà ad adottare e sulle quali è chiamata a svolgere attività di vigilanza e sanzionatoria nell'ambito della filiera dei servizi digitali acquisiti su Internet (navigando sui siti web o mediante APP) e pagati tramite credito telefonico.

4. Le norme in materia di servizi postali.

Passando all'articolo 22 va ricordato preventivamente che, negli ultimi anni, il mercato dei servizi postali ha vissuto una rapida transizione dalle tradizionali realtà di tipo "analogico" verso modelli e processi di servizio di natura digitale, sotto la spinta della c.d *e-substitution* (PEC) e dell'*e-commerce* pur garantendo, nell'ambito del c.d. Servizio Universale, a ciascun utente e sull'intero territorio nazionale un insieme minimo di servizi il cui obbligo di fornitura è posto, tradizionalmente, in capo a Poste Italiane S.p.A.

⁻

⁷ Nel provvedimento è stato altresì previsto che gli operatori rendano disponibili sui propri siti web una pagina dedicata attraverso cui informare la clientela dei servizi soggetti al blocco di default, di quelli esclusi, delle funzionalità di blocco totale e parziale e delle modalità per poter continuare a usufruire dei servizi premium già presenti sulle SIM.



L'articolo 22 del disegno di legge in questione introduce modifiche:

- i. all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introducendo, dopo il comma 8, il comma 8-bis che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di riesaminare periodicamente, sentita l'Autorità, l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile;
- ii. all'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante modifica della lettera a), numero 5, e della lettera c), numero 11 che amplia il novero dei soggetti tenuti all'obbligo di iscrizione al ROC, includendovi gli operatori postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi ed estende anche al settore postale l'onere per l'Autorità di rendere parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i provvedimenti adottati da quest'ultima in materia di intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e operazioni di concentrazione.

L'attuale formulazione della norma, così come delineata nel ddl, mira, nell'ambito della regolamentazione del servizio universale nel settore dei servizi postali, a valorizzare il rapporto di collaborazione istituzionale e di cooperazione amministrativa con il MISE riconoscendo all'Autorità un ruolo



centrale nel processo di definizione dei servizi da includere nel servizio universale, mediante il suo coinvolgimento nel procedimento di riesame. La modifica proposta, opportuna ed importante, consentirà pertanto all'Autorità di valutare, attraverso un'analisi economica e una periodica rilevazione delle esigenze degli utenti, l'evoluzione del contesto tecnico, economico e sociale di riferimento ai fini della definizione costantemente aggiornata dei relativi prodotti e servizi evitando, al contempo, il rischio di distorsioni concorrenziali all'interno di un mercato che, come detto, è in continua trasformazione.

Nell'ottica di un ulteriore rafforzamento del rapporto di collaborazione predetto potrebbe altresì essere valutata l'opportunità di prevedere, in capo ad Agcom ed al MISE, la contitolarità dei compiti di riesame del perimetro del servizio universale postale attraverso il ricorso all'istituto dell'intesa. Ciò consentirebbe un esercizio congiunto delle relative funzioni amministrative nel periodico riesame dei contenuti del servizio universale, determinando, in ultima analisi, un sicuro, proficuo vantaggio nell'attività di studio, di analisi, di individuazione e ponderazione degli elementi di valutazione del servizio universale postale da sottoporre alla valutazione del Legislatore.

L'estensione dell'obbligo di tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) anche agli operatori postali, inclusi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi prevista dal medesimo articolo del ddl, consentirà inoltre di acquisire precise informazioni di base (anagrafica, assetto societario



e organo amministrativo), necessarie per lo svolgimento di tutte le attività – regolatorie, di vigilanza e di verifica – dell' Autorità, permettendo, altresì, di disporre, in tempo reale, grazie al sistema di cooperazione applicativa con il Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio, dei dati societari più rilevanti.

La decisione di estendere anche al settore postale l'onere per l'Autorità di rendere parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i provvedimenti adottati da quest'ultima in materia di intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e operazioni di concentrazione va infine nell'auspicata ed apprezzabile direzione di una sempre maggiore integrazione amministrativa tra le funzioni regolatorie, esercitate da Agcom, quale ANR nel settore postale, e l'AGCM, quale Autorità generale antitrust.

Ciò consentirà, a ben vedere, la creazione di uno stabile meccanismo amministrativo che, seppur nel rispetto delle singole competenze d'istituto e delle relative peculiarità operative, renderà più agevole ed efficace l'analisi di un settore che si connota, come è noto, per la molteplicità di versanti economico commerciali, tecnologici e sociali meritevoli di valutazioni sempre più accurate e sinergiche.

5. L'abuso di dipendenza economica nel settore digitale ed il regolamento platform to business.

In conclusione mi permetto di fare alcune considerazioni sull'articolo 29 che interviene in merito al divieto di abuso di dipendenza economica, già delineato



all'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, introducendo una presunzione iuris tantum di dipendenza economica nel caso di impresa che utilizzi servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale avente un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

Al riguardo, la disposizione del disegno di legge in esame fornisce una esemplificazione di pratiche che possano integrare un abuso di dipendenza economica: vale a dire, *inter alia*, l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, l'indicazione di informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito e, in ultimo, la richiesta di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta.

È evidente come le disposizioni, richiamate seppur per cenni, si collocano nel solco di numerose altre misure recentemente introdotte nell'ordinamento con l'intendimento di offrire un *enforcement* alle Autorità di regolazione al fine di favorire il mercato unico digitale e un ecosistema *online* competitivo, equo e trasparente.

Tuttavia, preme ricordare che la recente legge di bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), all'articolo 1, comma 515, nel modificare l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, (legge istitutiva dell'Agcom), ha affidato all'Autorità nuove competenze segnatamente in materia di servizi di intermediazione *online* di cui al



Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, c.d. *platform to business*.

Con il richiamato regolamento, il Legislatore europeo, muovendo dal presupposto dell'asimmetria del rispettivo potere contrattuale, ha inteso dettare prescrizioni volte a garantire l'equità nei rapporti fra fornitori di servizi di intermediazione (e di motori di ricerca) *online* e utenti commerciali, in particolare con riferimento alla trasparenza delle clausole negoziali e dei meccanismi di posizionamento (artt. 3-10), e all'accesso ai mezzi per la risoluzione delle controversie (artt. 11-14).

Nello specifico, l'Autorità ha il compito di garantire l'adeguata ed efficace applicazione della normativa europea anche mediante l'adozione di misure efficaci, proporzionate e dissuasive al fine di tutelare gli utenti commerciali e i titolari di siti web aziendali che utilizzano di servizi di intermediazione online e motori di ricerca online per lo svolgimento della propria attività commerciale.

L'analisi sistematica dei plessi regolatori sollecita, quindi, di valutare l'opportunità di inserire, all'articolo 29 del disegno di legge in esame, un riferimento alla competenza dell'Agcom sul c.d. platform to business anche al fine di scongiurare che, in relazione a medesimi soggetti e a medesime condotte, possa



verificarsi una illegittima duplicazione di procedimenti di vigilanza e, se del caso, sanzionatori, avviati da differenti Autorità di regolazione (Agcm e Agcom)⁸.

Si tratterebbe, in sostanza, di chiarire che in ogni caso resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con riguardo alla competenza esclusiva dell'Agcom in materia di applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti e integrazioni.

_

⁸ Si pensi a quanto già avvenuto in tema di riparto di competenze fra l'Agcm e l'Agcom in materia di pratiche commerciali scorrette (di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo) quando, a seguito del conflitto di competenza sorto fra Autorità di regolazione, anche in sede giurisdizionale, il Parlamento ha dovuto farsi carico di un intervento correttivo *ad hoc* volto a dirimere la questione interpretativa sorta.